



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
**TERAMO**

**IL PRESIDENTE**

**Prot. RPP n.**

**Letti** gli artt. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18 e 36 D.L. 8/4/2020 n. 23;

**Visto** il proprio decreto prot. RPP n.18 del 30.4.2020 con cui, in conformità a quanto previsto dai commi 6 e 7 del richiamato art.83 e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, ha disposto che fino al 30 giugno 2020 – termine poi prorogato al 31.7.2020 - le udienze fissate presso l'Ufficio di Teramo si svolgessero con trattazione scritta;

**Visto** l'art. 221 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito con modifiche dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020, secondo cui le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell'art.83 del D.L. n.18 del 17.3.2020 si applicano fino al 31 ottobre 2020;

**Considerato** che permane tuttora l'esigenza di evitare per quanto possibile la comparizione (specie se protratta) delle parti in occasione delle udienze e la stessa possibilità che il pubblico assista alle udienze medesime;

**Ritenuto** pertanto che fino al 31.10.2020 le udienze previste debbano continuare a svolgersi in via ordinaria mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, non essendo la Commissione attrezzata, allo stato, con dotazioni informatiche che consentano i collegamenti da remoto previsti dalla lett. f) del comma 7 del citato art. 83;

**DISPONE**

che fino al 31.10.2020 le udienze fissate presso questa Commissione Tributaria Provinciale si svolgano con trattazione scritta.

In particolare:

1. la trattazione delle controversie in camera di consiglio avverrà secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 32 e 33 D.Lvo n. 546/1992;
2. non si terrà udienza pubblica e la discussione, ove richiesta, sarà sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, restando salva la possibilità della parte interessata di insistere per la discussione in pubblica udienza mediante deposito telematico di apposita istanza;
3. le istanze di sospensione ex art. 47 D.Lvo n. 546/1992 saranno trattate, salvo casi particolari, senza la comparizione delle parti, il cui intervento avverrà mediante scambio e deposito telematico, almeno due

giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, restando salva la possibilità della parte interessata di insistere per essere sentita in sede cautelare mediante deposito telematico di apposita istanza; la successiva deliberazione sarà comunicata dalla Segreteria.

4. sarà in ogni caso ammesso a partecipare all'udienza un solo difensore per ciascuna parte processuale.

Si comunichi, per quanto di competenza, all'Autorità Sanitaria Regionale nonché agli Ordini professionali, secondo quanto sopra previsto dall'art.83, comma 6, del D.L. n.83 del 17.3.2020.

Si comunichi altresì, per informazione, a tutti i magistrati della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo.

Teramo, li 06 AGO 2020

**Il Presidente**

***Dr. Gianfrancesco Iadecola***

